



# Le Cronache

venerdì 3 luglio 2015 • S. Tommaso

[www.lecronache.it](http://www.lecronache.it)

Anno II • n. 182

EURO 1

Salerno, Via R. Conforti 17 • [scrivici@lecronache.it](mailto:scrivici@lecronache.it) • Spedizione in abbonamento postale 45% - Articolo 2, comma 20/B, Legge 662/96.

DIRETTORE: TOMMASO D'ANGELO

## Minori, condannati per danno erariale l'ex sindaco e il responsabile dell'ufficio tecnico. Assolto l'ex assessore Fusco

La sezione giurisprudenziale della Corte dei Conti per la Campania, con sentenza 647/2015, ha condannato al pagamento del risarcimento danni l'ex sindaco del Comune di Minori Lembo Giuseppe e l'ex responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Antonio Taiani. Ha, invece, assolto l'ex assessore ai lavori pubblici Fusco Angelo. Il procedimento della magistratura contabile nasce dalla condanna della Corte di Appello di Salerno con la quale il Comune di Minori è stato condannato al pagamento in favore di un privato cittadino della somma di circa 100.000€ dovuta a titolo di risarcimento del danno per la mancata adozione del decreto di esproprio da parte del Comune nel termine di scadenza dell'occupazione legittima, con annessa distruzione di un limoneto, e della conseguente occupazione illegittima alla scadenza del termine di occupazione legittima.

La Corte dei Conti ha ritenuto provata la responsabilità del sindaco e del dirigente comunale.

Per quanto riguarda il primo, secondo i giudici contabili "deve essere stigmatizzata la sua condotta omissiva, visto che egli, insediatosi immediatamente dopo la sospensione dei lavori (avvenuta in data 19/5/90) non ha mai provveduto né a rimuovere la causa della sospensione, consentendo prosecuzione e l'ultimazione delle opere, né ad emanare il dovuto provvedimento conclusivo (decreto di esproprio)".

Il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, per parte sua, scrivono i giudici - "non può considerarsi esente" da responsabilità. Infatti, "il dirigente del servizio espropri è responsabile quando non organizza il suo ufficio in modo da poter far fronte a situazioni potenzialmente generatrici di danni per le finanze del comune,

specie in relazione ai procedimenti di espropriazione più complessi ed onerosi per l'amministrazione". Qui, a giudizio della Corte, "alcuna incidenza, può riconoscersi alla circostanza, dedotta dal tecnico convenuto, che egli risulta estraneo alla procedura espropriativa". Infine, per la posizione di Angelo Fusco, all'epoca dei fatti assessore ai lavori pubblici, la Corte dei Conti giunge a diversa conclusione, dal momento che, "il danno maturato a seguito della distruzione del limoneto risale ad epoca anteriore alla nomina ad Assessore e la mancata emanazione del decreto di esproprio ad epoca successiva alle sue dimissioni (e, pertanto, nda) tale condotta non appare attinta da grave negligenza, in relazione alla prevedibilità dell'evento dannoso che si sarebbe verificato a distanza di anni".

**Giantonio Gigantino**